



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

ORDINANZA N. 66 DEL 01/10/2026

Settore proponente: Settore Tecnico - Lavori Pubblici

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO COMPRESO DAL 01/10/2026 FINO AL 30/04/2027 (ALCUNE MISURE SONO PIÙ ESTESE TEMPORALMENTE)

IL SINDACO Il Sindaco

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche, come richiamato nelle Azioni di Piano AG.2, AG.3. In particolare, con riferimento all'Azione di Piano AG.3.a devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 08/09/2026, esplicitato nella Disposizione n. 46 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Provinciale n. 66394 del 22.09.26 e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- circolazione stradale (*solo per i Comuni dell'Agglomerato e per i Comuni con più di 10.000 abitanti*);
- istituzione delle domeniche ecologiche (*solo per i Comuni dell'Agglomerato*);
- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

PRECISATO

che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - **colore arancio** - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - **colore rosso** - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - **colore verde**.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

RILEVATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

RICHIAMATO il progetto MOVE-IN, avviato con la D.G.R.V. n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/2023, inserito tra le azioni operative dell'aggiornamento del P.R.T.R.A approvato con D.G.R. n. 377 del 15/04/2025, il quale costituisce una misura strutturale alternativa alle limitazioni del traffico;

PRECISATO che l'adesione dei Comuni agglomerato Padova e dei Comuni fuori agglomerato con più di 10.000 abitanti al Progetto Move-In, avviene tramite specifica ordinanza comunale, secondo le indicazioni della Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione ecologica;

PRESO ATTO che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza, individuate ai sensi della D.G.R. n. 836/2017 (Nuovo Accordo di Bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall'Aggiornamento di Piano, hanno finalità di tipo pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g), n) del Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, questo Comune risulta inserito nella zona "agglomerato";

VISTI:

- il D.L. n. 121/2023 convertito con Legge n. 155/2023;
- il D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 18.07.2025;

RICHIAMATA la L.R. n. 22 del 15.09.2026, con la quale il Consiglio Regionale, in accordo con la normativa nazionale sopracitata, ha demandato alla Giunta Regionale l'approvazione di idonee misure compensative che consentano di eguagliare, in termini di risparmio emissivo, la mancata applicazione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli (categoria M e N) Euro 5 diesel dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la DGVR n.1024 del 18.09.2026, ha approvato un pacchetto integrato di misure, articolato in misure compensative a carattere "cogente" e misure di accompagnamento a carattere facoltativo, ma fortemente raccomandate al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

DATO ATTO che le seguenti misure compensative, vincolanti e non derogabili, a carattere cogente, trovano applicazione nei Comuni dell'agglomerato di Padova, mediante propria ordinanza:

- A1) temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana ai sensi dell'Azione T.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con ridefinizione della fascia oraria in **8.30 – 19.30**, per tutti i Comuni soggetti alla citata Azione di Piano;
- A2) temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

SI DA ATTO che le misure compensative A1 e A2 sopra riportate previste dalla L.R. n. 22 del 15.09.2026 e dalla DGVR n.1024 del 18.09.2026, vanno integrate alla Disp. n. 46 del TTZ provinciale già approvata in data 08/09/2026;

RITENUTA opportuna, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, dando seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 e alla DGRV n. 377 del 15/04/2025, nonché ai sensi della Disp. n. 46 approvata in seduta plenaria dal T.T.Z. provinciale del 08/09/2026:

- l'istituzione delle misure di limitazione della circolazione stradale e le altre misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico di cui alla Disp. n. 46 del 08/09/2026;
- l'istituzione di una domenica ecologica al mese nel periodo compreso tra il 01/10/26 e il 30/04/27, nelle seguenti date: 04/10/26, 08/11/26, 06/12/26, 24/01/27, 28/02/27, 14/03/27, 18/04/27;
- l'istituzione nelle suddette date del divieto di circolazione all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata, dalle ore 8:30 alle 18:30, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;
- l'integrazione nel presente provvedimento delle misure compensative A1 e A2 di cui alla DGVR n. 1024 del 18.09.2026;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, art. 50 e 54 recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

- l'art. 182 del D. Lgs. 152/2006;
- l'art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successiva revisione di cui alla L. n. 177 25/11/24, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- specificato che il presente provvedimento tramite apposita funzione nella procedura atti di Sicraweb ha avuto l'assenso del responsabile del settore di competenza

ORDINA

1) in condizione di allerta 0 “LIVELLO “VERDE”:

L'istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2026 e fino al 30/04/2027 (vale per la limitazione alla circolazione) all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

- a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
 - Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
 - Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
 - Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;
- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- c) il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli M (trasporto persone), N (trasporto merci), L, con le deroghe indicate al punto 2 bis, che fa parte integrante della presente Ordinanza, nella fascia oraria **8.30 – 18:30**, nelle domeniche: **04/10/26, 08/11/26, 06/12/26, 24/01/27, 28/02/27, 14/03/27, 18/04/27;**

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

d) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

e) limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e

priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria (*) *si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*

f) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

g) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*
- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*

h) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

i) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

j) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);

k) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

in condizione di allerta 1 “LIVELLO ARANCIO”:

L’istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2026 e fino al 30/04/2027 (vale per la limitazione alla circolazione) all’interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall’incrocio di Via Europa e fino all’incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

a) Divieto di circolazione **tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 19:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0, 1;

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

c) divieto di:

- falò tradizionali, e fuochi d’artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all’aperto) affidenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non affidenti ad attività economiche;

d) divieto di assoluto* di combustione all’aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

f) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a “4 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione)



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a “5 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d’attuazione)*;
- g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “5 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo
- h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell’infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un’efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

in condizione di allerta 2 “**LIVELLO ROSSO**”:

L’istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2026 e fino al 30/04/2027 (vale per la limitazione alla circolazione) all’interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall’incrocio di Via Europa e fino all’incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 19:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
 - Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
 - Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
 - Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
 - Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
 - Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0, 1;
 - Divieto di circolazione e di uso delle Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi);
- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- c) divieto di:
- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) affendenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non affendenti ad attività economiche;
- d) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(* ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
- 1.bis)** La riduzione, temporanea, del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

ORDINA ALTRESI'

L'ISTITUZIONE DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE PER QUALSIASI LIVELLO DI ALLERTA

con divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30, all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (allegato A) e disponibile per consultazione nel sito internet del Comune, nelle domeniche:

- 04/10/2026,
- 08/11/2026,
- 06/12/2026,
- 24/01/2027,
- 28/02/2027,
- 14/03/2027,
- 18/04/2027,

ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati.

INFORMA

1. ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta (Allegati B e C). Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;
2. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
4. al Settore Ambiente - Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

AVVISA

che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l'applicazione della segnaletica regolamentare da parte degli uffici competenti di questo ente e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale.



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dei settori Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere.

Il Sindaco

Adolfo Zordan

Documento firmato digitalmente

Il Sindaco

Adolfo Zordan / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)